



**Coni**

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000179/09

Roma, 21 Luglio 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

**Loro Sedi**

**Oggetto:** richieste di regolarizzazione di posizioni contributive avanzate dall'ENPALS a organismi sportivi dilettantistici. Non assoggettabilità dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Si ha notizia che l'ENPALS continua ad avanzare pretese di "regolarizzazione di posizioni contributive" relativamente alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici ad istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, inviando a detti sodalizi diffide e procedendo nei loro confronti alla redazione di processi verbali.

Al riguardo questo Comitato Olimpico, per le ragioni rappresentate sull'argomento a codesti enti in indirizzo con la propria nota del 19 dicembre 2006, qui allegata, ad ogni buon fine, in copia, ritiene utile ribadire di non reputare sussistente l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

E' ciò anche quando detti compensi vengano erogati a fronte di attività non direttamente connesse a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Tesi, questa, che trova, peraltro, ulteriore, totale conferma nelle norme recentemente intervenute in materia.

E' noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall'art. 35, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 aprile 2009, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 63-bis del

d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività "di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari".

E', peraltro, utile tener presente che dopo gli incontri intervenuti sull'argomento con il CONI, l'ENPALS ha emanato, il 7 agosto 2006, la circolare n. 13, con la quale:

- ✓ in accoglimento alla tesi sostenuta da questo Comitato Olimpico, ha riconosciuto non esservi obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ con riferimento ai compensi in trattazione percepiti nell'esercizio di arti e professioni, come tali non inquadrabili, quindi, fiscalmente tra i redditi diversi, e al dichiarato scopo di favorire una corretta applicazione della disciplina dettata dal ripetuto art. 67 del TUIR, ha evidenziato una serie di indici idonei a connotare l'attività professionale come tale.

In relazione a questo ultimo punto non è superfluo considerare che, qualora il richiamo agli indici caratterizzanti l'esercizio di arti e professioni sia finalizzato a motivare eventuali rilievi e contestazioni dell'ENPALS sulla qualificazione fiscale dei compensi in parola, occorre tener conto che, in base all'enunciato dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 19956, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – norma da ritenersi principio generale in materia – il contributo previdenziale "...è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi".

Va da sé, quindi, che nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, è legittimato a qualificare diversamente i redditi in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)

